



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**per la formazione di una graduatoria temporanea valida fino al 31 dicembre 2023
per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante
in Piazza Negrelli, Piazza d'Annunzio e Piazza Tommaseo del capoluogo**

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una procedura amministrativa ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria utile alla concessione del suolo pubblico a favore di n. 3 (tre) soggetti imprenditoriali esercenti l'attività di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18 marzo 1968, n. 337, e s.m.i. – limitatamente alle tipologie di attrazioni sotto specificate – contestualmente ad iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale nel corso del corrente e del prossimo anno, per la cui scelta si ricorre a criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità a favore degli istanti interessati.

A) TIPOLOGIA DI ATTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMESSE

1. Oggetto di detta procedura è l'installazione sulle aree esplicitate al seguente punto B) esclusivamente di attrazioni - alimentate all'occorrenza esclusivamente ad energia elettrica - rientranti nello specifico elenco nazionale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della citata legge, specificatamente incluse nella categoria delle "medie attrazioni" e riconducibili esclusivamente ad una delle seguenti tipologie:

- giochi gonfiabili;
- tappeti elastici.

2. Nella domanda di partecipazione a detta procedura selettiva, il soggetto interessato deve indicare una propria attrazione idonea all'iniziativa e alle aree interessate, come esplicitate nell'allegata planimetria. Non saranno accolte richieste con attrazioni che per la loro dimensione non consentono di rispettare le dimensioni massime degli stalli previsti su dette aree. Ciascuna attrazione deve essere perfettamente funzionante e in assoluto perfetto stato di manutenzione, giusti i termini previsti dal D.M. 18 maggio 2007.

2. Ai soggetti aggiudicatari della selezione di cui trattasi è esclusa la possibilità di svolgere attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, e/o la vendita di prodotti del settore non alimentare in aggiunta all'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante.

B) AREE OGGETTO DI OCCUPAZIONE

1. Le aree pubbliche destinate alternativamente alle temporanee installazioni delle attrazioni sono identificate in Piazza Negrelli, in Piazza d'Annunzio e in Piazza Tommaseo del capoluogo, all'interno delle quali – giusti i termini di cui all'allegata planimetria - è ammissibile l'installazione e messa in esercizio in sicurezza di n. 3 (tre) attrazioni aventi dimensione massima cadauna non superiore a mq. 140 (ml. 14 x 10). Spetta all'Amministrazione stabilire discrezionalmente – a seconda dell'iniziativa pubblica contestualmente alla quale viene altresì previsto l'esercizio di dette attrazioni – quale delle piazze verrà interessata dalle relative occupazioni, dandone congruo preavviso ai soggetti interessati non meno di 15 giorni prima dall'inizio di ciascuna manifestazione temporanea.

C) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui trattasi i soggetti già esercenti in forma imprenditoriale l'attività di spettacolo viaggiante di cui alla L. 337/68, che soddisfino - alla data di



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

pubblicazione del presente avviso - i seguenti requisiti soggettivi e presupposti/condizioni delle proprie attività:

- a) essere iscritti quale ditta attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'attività di spettacolo viaggiante;
- b) essere titolari di valida licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal competente Comune ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- c) essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 11, comma 1, del TULPS e non siano sottoposti a misure di prevenzione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (anche per i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011);
- d) proporre attrazioni aventi caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotate di codice identificativo/registrazione valido ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, nonché alimentate all'occorrenza esclusivamente ad energia elettrica.

2. Il venir meno di detti requisiti e presupposti determina comporta l'immediata e definitiva esclusione dell'esercente dalla graduatoria utile per le successive occupazioni.

D) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ciascun operatore interessato può presentare un'unica istanza utilizzando il modulo appositamente predisposto e reso disponibile nel sito *web* del Comune. In caso di molteplici istanze, al fine della procedura in parola verrà considerata utile solo la prima di queste cronologicamente pervenuta.
 2. Lo stesso soggetto può presentare la richiesta di occupazione di suolo pubblico per una sola attrazione di cui è unico titolare e pieno proprietario, con esclusione pertanto di qualsivoglia forma di affitto o locazione temporanei della stessa a proprio favore.
 3. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui trattasi deve essere predisposta utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare, compilata debitamente in ogni sua parte, prodotta in formato *pdf*, e quindi debitamente sottoscritta (a pena di nullità) dal soggetto titolare o legale rappresentante dell'impresa interessata nei termini di legge.
 4. In allegato alla stessa devono essere obbligatoriamente prodotte, a pena di improcedibilità (e conseguente esclusione dalla procedura):
 - a) opportune immagini a colori dell'attrazione proposta (possibilmente rappresentanti differenti angolazioni della stessa);
 - b) scansione della propria licenza-base rilasciata da parte del Comune di residenza ai sensi del TULPS per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - c) scansione dell'atto di registrazione dell'attrazione proposta, nonché del relativo manuale d'uso e manutenzione e del libretto dell'attività, debitamente aggiornati allo stato attuale per intestazione ed eventuali manutenzioni svolte;
 - d) scansione del collaudo annuale dell'attrazione proposta, in corso di validità, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato.
2. Detta istanza e la relativa documentazione a corredo devono essere depositate - a pena di inammissibilità, con conseguente esclusione dalla procedura - al protocollo generale del Comune di Montebelluna esclusivamente con modalità telematica per il tramite del portale telematico "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>), a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune ed **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 19 giugno 2022** (come comprovato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata).



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

3. Il recapito dell'istanza, completa in ogni sua parte, rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'effettivo deposito della stessa non dovesse avvenire con esito positivo o in tempo utile, comportando di fatto la mancata consegna della stessa al Comune nei termini di cui al presente avviso.
4. Deve intendersi inammissibile la domanda redatta in altra forma o modalità rispetto a quanto sopra indicato, o carente (ancorché parzialmente) dei dati e riferimenti essenziali e dei documenti obbligatori richiesti nel modello adottato a tal fine.
5. È ritenuta improcedibile la domanda pervenuta prima della pubblicazione all'Albo comunale dell'avviso inerente l'avvio della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi. In tal caso, al fine della partecipazione a detta procedura, l'interessato deve ripresentare la domanda nei termini e con le modalità sopra previsti.
6. È esclusa dalla valutazione la domanda la cui documentazione risulti incompleta, non pertinente o conforme all'attrazione indicata o comunque non regolare.

E) CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Nel rispetto del principio di pari opportunità, sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese camerale quale azienda attiva per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, posseduta dall'impresa interessata al momento della pubblicazione dell'avviso di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi (**fino a 5 anni: 4 punti; da 5 a 10 anni: 7 punti; oltre 10 anni: 10 punti**);
 - b) più recente registrazione quale nuova attrazione - calcolata rispetto all'annualità di attribuzione da parte del Comune competente - della giostra esplicitata nell'istanza di cui trattasi (**fino a 3 anni: 10 punti; da 3 a 7 anni: 7 punti; oltre 7 anni: 4 punti**);
 - c) (*parametro di valutazione da applicarsi esclusivamente in caso di parità di punteggio in esito ai precedenti criteri*) ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Nell'ordine di scelta sancito dalla graduatoria finale, ciascuno dei tre soggetti aggiudicatari andrà a scegliere - fino ad esaurimento - una delle aree da occupare al fine dell'esercizio della propria attività alternativamente su Piazza Negrelli, su Piazza D'Annunzio e su Piazza Tommaseo.

F) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI PARTECIPANTI

1. Tutte le dichiarazioni prodotte contestualmente alle istanze presentate si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.
2. Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ufficio Patrimonio del Comune provvede all'esclusione dalla graduatoria finale.

G) RILASCIO DELLE CONCESSIONI E RELATIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La graduatoria scaturita dalla disamina delle istanze presentate esplica la propria validità ed effetto fino al 31 dicembre 2023, e trova attuazione con il rilascio a favore dei soggetti in posizione utile di apposite concessioni di suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante nelle aree suindicate.



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

2. Al fine della conferma della propria partecipazione e del conseguente esercizio dell'attività sullo stallo allo stesso assegnato nel contesto delle diverse iniziative che l'Amministrazione andrà a proporre discrezionalmente nel periodo di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di concessione temporanea di suolo pubblico in forza delle risultanze della specifica graduatoria devono presentare di volta in volta al Comune – ai fini sia del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune che delle previsioni ed abilitazioni di cui all'articolo 69 del R.D. 773/1931 - apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) condizionata ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 19-bis della L. 241/90, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione di detta concessione di suolo pubblico.
3. Spetta allo Sportello Unico Commercio (Consorzio B.I.M. Piave di Treviso) la verifica dei requisiti e dei presupposti dichiarati contestualmente alle SCIA presentate dagli esercenti per lo svolgimento della propria attività di spettacolo viaggiante.
4. Al fine dell'efficacia della SCIA di cui al comma 1, contestualmente alla stessa ciascun esercente deve dichiarare in particolare quanto segue:
 - l'impegno ad installare la propria attrazione nel pieno rispetto delle condizioni, delle indicazioni e dei requisiti di sicurezza previsti nel relativo manuale d'uso e di manutenzione e nel libretto dell'attività, che devono essere mantenuti costantemente aggiornati e resi disponibili – all'occorrenza, per le verifiche di competenza - agli organi di controllo e vigilanza;
 - l'impegno a consegnare preventivamente all'inizio dell'attività alla Polizia Locale o ad altro personale incaricato del Comune di Montebelluna – ovvero, in alternativa, trasmettere a mezzo PEC o con modalità telematica allo stesso ente - il certificato di corretto montaggio della propria attrazione installata, riguardante tutti gli aspetti di sicurezza, a firma di tecnico abilitato, o del gestore stesso (se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, giusto il relativo attestato abilitante). In presenza di un punto di consegna/fornitura o contatore temporaneo installato dalla società erogatrice, dal quale partono i cavi per l'alimentazione delle attrazioni, relativamente all'impianto elettrico così realizzato l'esercente deve produrre al Comune apposita dichiarazione di conformità, comprensiva degli allegati obbligatori, a firma della ditta installatrice, e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato;
 - la sussistenza in validità di apposita polizza assicurativa RCT, accesa dall'esercente a fronte di qualsivoglia responsabilità civile e penale comunque derivante dall'attività di cui trattasi a debita copertura di eventuali danni che, in relazione alle prestazioni effettuate, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, sia durante l'esercizio della stessa attrazione, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
5. Il mancato rispetto – constatato da personale incaricato del Comune in sede di controllo e vigilanza - degli impegni assunti contestualmente alla SCIA di cui al comma 1 comporta l'immediata e definitiva esclusione dell'esercente dalla graduatoria utile per le successive occupazioni.
6. La SCIA di cui al comma 1:
 - può essere dichiarata inefficace in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per abuso da parte dell'intestatario;
 - deve essere conservata ai fini dell'esercizio della relativa attività ed esibita ogni qualvolta venga richiesta dagli organi di vigilanza e di controllo, unitamente alla licenza d'esercizio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. intestata a Codesta ditta, all'atto di registrazione dell'attrazione installata e alla relativa documentazione tecnica illustrativa e certificativa, nonché alla concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata dal Comune per l'occasione.



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

H) ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Spettano al soggetto risultante assegnatario di concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di cui alla presente procedura:
 - tutti i costi relativi all'allestimento, montaggio e smontaggio della propria attrazione, nonché per la manutenzione, pulizia e gestione dell'area assegnata;
 - la richiesta al gestore dell'allaccio alle linee elettriche ed il relativo pagamento della fornitura essendo le aree interessate delle occupazioni in parola sprovviste di specifici allacciamenti alla rete pubblica;
 - tutte le spese per l'ottenimento di titoli concessori e/o comunque abilitativi previsti dalla legislazione vigente, ivi comprese le spese per l'espletamento di pratiche amministrative ed il pagamento di oneri (SIAE, ecc.);
 - il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico così come previsto dal vigente regolamento comunale per il canone unico patrimoniale;
 - ogni spesa necessaria per il funzionamento e la gestione dell'area assegnata, nonché per il rispetto di ulteriori prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. Lo stesso deve, inoltre, rispettare, oltre a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di occupazione di spazi ed aree pubbliche, i seguenti obblighi:
 - provvedere alla presentazione, di volta in volta, della SCIA di cui al precedente punto G), debitamente compilata e sottoscritta ai fini dell'ottenimento della concessione temporanea di suolo pubblico e del conseguente esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - esercitare solo ed esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione, giuste le risultanze del relativo codice identificativo;
 - il divieto di cedere, ancorché in via temporanea, ad altro soggetto la gestione del suolo assegnato e della relativa attività spettacolare;
 - il divieto di delimitare o comunque circoscrivere in alcun modo l'area in concessione, in mancanza del preventivo consenso del Comune;
 - provvedere alla pulizia dell'area oggetto della concessione per tutta la durata delle diverse occupazioni e ad avvenuta disinstallazione delle attrazioni;
 - rispettare tutte le condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - garantire l'esercizio dell'attività nelle giornate e negli orari fissati dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle specifiche iniziative/manifestazioni locali contestualmente alle quali viene prevista anche la collocazione delle attrazioni di cui alla presente procedura;
 - l'obbligo di presenziare – quale soggetto gestore - durante l'orario di attività della giostra, o in alternativa di indicare preventivamente altro soggetto specificatamente delegato in nome e per conto proprio quale "conduttore" dell'attrazione e responsabile del funzionamento della stessa quando è posta a disposizione del pubblico;
 - rispettare i limiti previsti dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, in materia di inquinamento acustico, per cui non potrà essere utilizzato nessun generatore a gasolio per il funzionamento dell'attrazione, né apparecchi di diffusione di musica, sirene, fischi, suoni, colpi e quant'altro che possa arrecare disturbo alla pubblica quiete.
 - alla scadenza del termine di validità della concessione, le aree devono essere ripristinate a spese e onere del concessionario e le attrezzature rimosse;
3. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza e in dipendenza



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni sull'area e sulla sua restituzione in perfetto stato di manutenzione e pulizia comporta l'immediata e definitiva esclusione dell'esercente dalla graduatoria utile per le successive occupazioni.
5. L'esercizio dell'attività di cui trattasi è subordinato alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni specifiche:
 - per tutta la durata della relativa messa in esercizio, eventuali cavi e collegamenti elettrici di alimentazione delle attrazioni installate devono essere mantenuti opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; in particolare, i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - ciascuna attrazione deve detenere in posizione visibile e segnalata almeno n. 1 estintore portatile di tipo approvato dal Ministero degli Interni, avente idonea capacità estinguente e debitamente collaudato;
 - durante l'occupazione non è consentito alcun ingombro o deposito di materiali o attrezzi al di fuori dell'area concessa;
 - trattandosi di attrazioni destinate per lo più ai bambini di età inferiore ai sei anni, è obbligo ai titolari di vigilare sull'incolumità dei bambini che usufruiscono della giostra con la loro presenza diretta sulla stessa o consentendo ai genitori di accompagnarli senza altra spesa aggiuntiva;
 - deve essere garantita idonea sorveglianza per tutto il periodo dell'installazione delle attrazioni, ed il personale presente, in caso di maltempo e/o vento, deve tempestivamente intervenire a sgonfiare e rimuovere le predette strutture gonfiabili temporanee. A tal riguardo, si raccomanda particolare attenzione nella verifica costante dei punti di ancoraggio al suolo dei gonfiabili, nonché delle condizioni meteo, in particolare laddove fosse evidente la presenza di vento (con velocità superiore a 35/38 km/h), per la qual cosa ciascun esercente deve tenere nei pressi delle attrazioni un anemometro per misurare la velocità del vento e – all'occorrenza - far prontamente allontanare i bambini/fruitori dalle attrazioni e di sgonfiare quindi le stesse;
 - in adiacenza alle attrezzature dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;
 - i motori di azionamento dei soffianti devono essere protetti da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura degli involucri;
 - deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti sulle attrezzature e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi, osservando tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.

I) CALENDARIO DELLE OCCUPAZIONI

1. L'amministrazione comunale si impegna a prevedere entro il periodo intercorrente tra la data di conclusione della presente procedura ad evidenza pubblica ed il 31 dicembre 2023 almeno n. 3 (tre) iniziative nel contesto delle quali acconsentire – in forza degli esiti della succitata graduatoria – l'installazione delle proprie attrazioni agli esercenti risultanti in posizione utile.
2. Della fissazione di ogni appuntamento il Comune darà opportuno preavviso agli esercenti interessati, almeno 15 giorni prima dello svolgimento di ciascuna iniziativa, di modo che possano dar corso agli adempimenti di propria pertinenza.
3. Sono fatte salve le graduatorie già in essere nel Comune relativamente ad altre specifiche ricorrenze o manifestazioni (Carnevale, festività natalizie, ecc).



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268
www.comune.montebelluna.tv.it - PEC: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

J) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento 679/2016/UE ("*General Data Protection Regulation*"), i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Montebelluna per le finalità di assegnazione delle concessioni di suolo pubblico oggetto della procedura in parola e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale assegnazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Montebelluna, titolare del trattamento.

K) DISPOSIZIONI FINALI

Si rende noto che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Montebelluna – Servizio Patrimonio;
- l'oggetto del procedimento è la formazione di una graduatoria utile all'installazione temporanea di attrazioni dello spettacolo viaggiante, avente validità fino al 31 dicembre 2023;
- il procedimento di cui trattasi, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della L. 241/90.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Ufficio Attività Produttive

Loggia dei Grani Corso Mazzini n. 91

telefono 0423/617404 - 0423/617571

email: unico@comune.montebelluna.tv.it

Montebelluna, lì 9 giugno 2022

IL DIRIGENTE SETTORE III

GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO PROVVEDITORATO E SUAP

ING. PIER ANTONIO DE ROVERE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa